Unione dei Comuni
Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

STATUTO

Approvato con le seguenti Deliberazioni dei Consigli Comunali:

- **Comune di Copparo, Deliberazione n. 68 del 09/10/2009;**
- **Comune di Jolanda di Savoia, Deliberazione n. 51 del 13/10/2009;**
- **Comune di Ro, Deliberazione n. 58 del 13/10/2009;**
- **Comune di Tresigallo, Deliberazione n. 56 del 13/10/2009;**
- **Comune di Formignana, Deliberazione n. 44 del 15/10/2009;**
- **Comune di Berra, Deliberazione n. 59 del 19/10/2009;**

MODIFICATO

CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N.17 DEL 29/05/2020

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

INDICE

TITOLO I ***PRINCIPI FONDAMENTALI***

Art. 1 Istituzione dell'Unione
Art. 2 Finalità e ruolo
Art 3 Statuto e regolamenti
Art 4 Obiettivi programmatici
Art 5 Criteri generali dell'azione amministrativa
Art 6 Funzioni dell'Unione
Art 7 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
Art 8 Ulteriori funzioni
Art 9 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
Art 10 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate
Art 11 Salvaguardia delle specificità territoriali
Art 12 Scioglimento dell'Unione
Art 13 Adesione di nuovi comuni
Art 14 Recesso dei comuni dall'Unione

TITOLO II ***ORGANI DI GOVERNO***

Art 15 Organi dell'Unione
Art 16 Composizione del Consiglio dell'Unione
Art 17 Prima elezione. Rinnovo del consiglio dell'Unione
Art 18 Presidenza del Consiglio dell'Unione
Art 19 Competenze del Consiglio
Art 20 Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Art 21 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art 22 Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Art 23 Garanzie delle minoranze e controllo consigliare
Art 24 Presidente dell'Unione
Art 25 Funzioni e competenze del Presidente
Art 26 Vicepresidente dell'Unione
Art 27Composizione e nomina della Giunta
Art 28 Competenze della Giunta
Art 29 Cessazione dalla carica di Assessore
Art 30 Conferenza di programmazione

TITOLO III ***ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE***

Art 31 Principi della partecipazione
Art 32 Referendum consultivo e abrogativo
Art 33 Iniziativa popolare
Art 34 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

TITOLO IV ***ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA***

Art 35 Principi generali
Art 36 Principi in materia di ordinamento degli uffici
Art 37 Personale

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art 38 Segretario
Art 39 Direttore generale
Art 40 Conferenza di direzione

Art 41 Servizi pubblici locali

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ
Art 42Finanza e fiscalità dell'Unione
Art 43 Bilancio e programmazione finanziaria
Art 44 Ordinamento contabile e servizio finanziario
Art 45 Organo di revisione economico-finanziario
Art 46 Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO VI NORME TRANSITORIE
Art 47 Effetti dello Statuto Art 50 Atti regolamentari
Art 50 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art 52 Norma finale

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI
FINALITA' E ISTITUZIONE

Art. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1) In attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000, della L.R. n° 3/99, n° 11/2001, n° 131/2003 e n° 10/2008 è stata costituita tra i Comuni di Copparo, Berra Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, e Ro l'Unione di Comuni denominata "Terre e Fiumi".
2) In attuazione della delibera che con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 26.06.2017 trasmessa all'Unione in data 29.06.2017 il Comune di Jolanda di Savoia ha comunicato la volontà di recedere dall'Unione a far data dal 01.01.2018;
3) in attuazione legge regionale n. 16/2018 è stato dal 01/01/2019 istituito il comune di Tresignana nato dalla fusione dei comuni di Tresigallo e Formignana;
4) in attuazione legge regionale n. 17/2018 è stato istituito dal 01/01/2019 il comune di Riva del Po nato dalla fusione dei comuni di Ro e Berra
5) L'Unione è costituita a tempo indeterminato

6) L'Unione ha sede provvisoria presso il Comune di Copparo.
   L'Unione può avere più sedi politiche ed anche operative.
   I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma nella sede dell'Ente; può essere convocato, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio.

7) L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

8) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

9) L'Unione è dotata di un proprio logo, di uno stemma e del gonfalone.

10) L'uso del logo, dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da un apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso del logo e dello stemma ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni .

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 2
FINALITA' E RUOLO

1) In piena condivisione dei principi sanciti dall'art.15 del D.Lgs.n. 267/2000 e dalla legge regionale n.10/2008, recante misure per il riordino territoriale, i Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana si costituiscono in Unione. L'Unione dei comuni Terre e Fiumi è inserita nell'Ambito Territoriale Ottimale "Terre e Fiumi" ai sensi della L.R. 21/2012 per l necessità di valorizzarne la posizione all'interno del sistema regionale per lo svolgimento di funzioni e servizi nel rispetto dei principi di semplificazione del quadro istituzionale e di contenimento dei costi che si intendono perseguire.

2) L'Unione, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

3) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di differenziazione, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali.

5) L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale. All'uopo, la Giunta dell'Unione potrà periodicamente deliberare gli indirizzi politici sui temi più importanti e rilevanti che riguardano le istituzioni territoriali e la comunità dei rappresentanti, definendo il mandato del Presidente.

6) L'Unione può concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Ferrara, della Regione Emilia Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

7) L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copie degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e l'elenco delle deliberazioni adottate sono trasmesse a ciascun Comune.

8) L'Unione, nelle proprie funzioni di governo e gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dalla condizione economica, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 3
STATUTO E REGOLAMENTI

1) Lo statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

2) Lo statuto è approvato con le modalità previste dall'art.6, comma 4, e dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti

3) Le deliberazioni di modificazione o revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione come previsto dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

4) L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 4
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1) Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione, definiti di volta in volta da specifici atti di indirizzo politico emanati dalla Giunta dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;

b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;

e) promuovere azioni volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini;

f) estendere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle istituzioni;

Art. 5
CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2) In particolare l'Unione:

a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione;

b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;

c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6
FUNZIONI DELL'UNIONE

1) I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

2) I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze nell'interesse dei Comuni aderenti.

3) I Comuni, al momento della costituzione dell'Unione, conferiscono delle seguenti funzioni:

- Elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale (PSC cfr. funzione "q" L.R. 10/2008)

- Servizi sociali (ASSP, cfr. funzione "o" L.R. 10/2008)

- Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP, cfr. funzione "i" L.R: 10/2008), promozione e animazione economica e turistica intesa come promozione del territorio dell'Unione (PTPL). Si prevede l'evoluzione in SUEI Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dal 01/01/2011.

- Sistema informativo territoriale (SIT, cfr. sottofunzione L.R: 10/2008)

4) Oltre alle funzioni conferite ed individuate al precedente comma 3 entro il 31/12/2011 saranno conferite le funzioni e i servizi riguardanti:
   a. CED: per rendere hardware e software omogenei in tutti i comuni;
   b. Gestione del personale;
   c. Edilizia Residenziale pubblica
   d. Appalti e contratti
   e. Polizia Municipale
   f. Protezione civile
   g. Canile, prevenzione del randagismo, colonie feline (progetto felix) ed ogni altra funzione e servizio che consenta di esprimere al meglio efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione di servizi alla popolazione dell'Unione e che tali funzioni siano unificate anticipando temporalmente gli obblighi della L.R n. 10/2008 in misura tale da coglierne gli effetti e i benefici nel più breve tempo possibile, avendo di mira di effettuare un periodico rendiconto politico amministrativo alla Comunità dei rappresentati.

5) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di non lasciare in capo al Comune competenze residuali.

6) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali, possono essere deliberati dai Consigli Comunali interessati con le modalità di cui al successivo art.7.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 7
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI ALL'UNIONE

1) Il trasferimento delle funzioni e servizi indicate all'art.6 si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e del Consiglio dell'Unione di convenzioni, adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori.

2) La convenzione deve essere sottoscritta formalmente dai Comuni aderenti e prevedere:

    a) il contenuto della funzione o del servizio trasferito
    b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli Enti
    c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
    d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
    e) durata
    f) modalità di recesso

3) L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

4) Il trasferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non ricompresi nell'art.6, comma 3, si attua con l'adesione maggioritaria dei Comuni aderenti all'Unione, fermo restando l'indirizzo della ricerca di una adesione unitaria da parte degli Enti aderenti. Il conferimento delle funzioni avviene con l'approvazione di convenzioni che devono contenere gli elementi di cui al comma 2, ed approvate con le modalità esplicitate nel precedente comma 1 .

5) La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art.8
ULTERIORI FUNZIONI

1) L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli Enti Locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.9
MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI

1) Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.

Art. 10
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

1) Le spese generali dell'Unione vengono ripartire tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento eccezion fatta per l'eventuale unificazione delle funzioni di polizia municipale, protezione civile per le quali rilevano altri criteri.

2) Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3) Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il piano esecutivo di gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 11
SALVAGUARDIA DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI

1) L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di governo adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.

2) Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.

3) Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

4) I consiglieri dei Comuni che hanno costituito l'Unione hanno facoltà di sottoporre alla Giunta dell'Unione interrogazioni a risposta scritta afferenti materie trasferite all'Unione e relative a problematiche dei rispettivi territori.

5) Il regolamento del Consiglio dell'Unione disporrà in materia.

Art. 12
SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1) Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

   a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;

   b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

   c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

2) A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto, come prevista dal precedente art.10, stabilita in

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.

3) Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 13
ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale degli enti richiedenti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata all'adeguamento del presente Statuto approvato dal Consiglio dell'Unione come stabilito dall'ordinamento degli Enti Locali, art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

2) Ciascun Comune partecipante all'Unione può aderire alle convenzioni in essere tra l'Unione e gli Enti che la compongono. L'adesione avviene mediante stipulazione di una convenzione fra tutti gli Enti aderenti e l'Unione volta a disciplinare le modalità ed i tempi di estensione della forma convenzionata.

3) L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

4) Qualora la nuova adesione comporti una modifica nelle modalità di gestione ovvero nei criteri di riparto degli oneri economici, essa dovrà essere nuovamente approvata da tutti i Comuni aderenti ad essa.

Art. 14
RECESSO DEI COMUNI DALL'UNIONE

1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di deliberazione.

3) Il recesso determina, dal medesimo termine, la decadenza dei consiglieri del Comune recedente e degli assessori eletti in seno agli organi dell'Unione. Il

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

numero dei consiglieri dell'Unione viene automaticamente rideterminato nella consistenza dei membri residui.

4) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

5) In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione.

6) Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera il recedere dall'Unione, rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 15
ORGANI DELL'UNIONE

1) Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione sono:
   - il Consiglio
   - il Presidente
   - la Giunta

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

4) La nomina e la durata in carica del Presidente dell'Unione è regolamentata dal successivo art. 24

5) Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento delle autonomie

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 16
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 25 Consiglieri, tra cui il Presidente, dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di elezione dei propri rappresentanti da parte dell'ultimo Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel presente titolo.

2) I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione sono membri di diritto del Consiglio.
I sindaci fanno parte dei consiglieri di maggioranza del loro comune presenti nel consiglio come da schema di cui al comma 5.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Ciascun Consiglio Comunale, salvo quanto disposto al successivo comma 7, entro 45 giorni dal suo insediamento, elegge al proprio interno a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3) Nel caso di consigli comunali ove non sia presente la componente di minoranza, i seggi spettanti a quest'ultima possono essere attribuiti alla lista di maggioranza presente nel consiglio stesso.

4) Il Consiglio dell'Unione è composto secondo il seguente schema, comprensivo dei sindaci:

COMUNE	**N. CONSIGLIERI**	**MAGGIORANZA**	**MINORANZA**
Copparo	13	9	4
Riva del Po	6	4	2
Tresignana	6	4	2

5) I Consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel C.C. del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi in quella relativa ai consiglieri di minoranza. Ogni consigliere potrà esprimere una sola preferenza.

6) Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero dei consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto per il Comune di riferimento dal presente Statuto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

7) La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione, dovrà tenersi contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione, decorsi i termini della pubblicazione.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

8) I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

9) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del Commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.

10) In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere Comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dai commi precedenti.

Art. 17
PRIMA ELEZIONE. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1) La convocazione e la Presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune di Copparo, quale Comune con maggiori abitanti e sede provvisoria dell'Unione "Terre e Fiumi". Questi convoca il primo Consiglio a far data dal primo giorno successivo alla comunicazione della elezione dei consiglieri di ogni singolo comune di cui all'art. 16, co. 9 e non oltre 15 giorni dalla stessa.

2) Il Consiglio dell'Unione viene rinnovato all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Art. 18
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1) Nella prima adunanza il Consiglio elegge tra i propri consiglieri il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

2) Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente, ed in caso di assenza anche di

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

3) Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno tre dei Consigli dei Comuni partecipanti

4) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio. In particolare:

   a) convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
   b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
   c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, Convenzioni e patti in genere;
   d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono per la validità della seduta; né di conseguenza alla adozione delle relative deliberazioni.
   e) è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5) In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 19
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2) Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente al Consiglio ai sensi dell'art..27,c.3, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

3) Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 20
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2) Il Consiglio, con la stessa modalità approva gli altri regolamenti per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Unione, dove previsti, ad eccezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 21
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 20 del presente Statuto.

3) Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 22
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1) Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per un intero anno ai lavori del Consiglio dell'Unione.
   A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3) Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere un nuovo Consigliere dell'Unione nel primo Consiglio Comunale utile, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 23
GARANZIE DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1) Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza semplice, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei comuni aderenti.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 24
PRESIDENTE DELL'UNIONE

1) Il Presidente dell'Unione dei Comuni viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel corso della prima seduta del Consiglio, convocata come previsto dall'art. 17, tra i Sindaci dell'Unione che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

2) Il Presidente rimane in carica per un periodo di due anni.

3) La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, ma non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 25
FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dagli atti di indirizzo politico della Giunta dell'Unione.

2) In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione.

c) provvede, previa delibera di Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) nomina il Segretario dell'Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato, e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge.

e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina del direttore generale;

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 26
VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

1) Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente dell'Unione le funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane d'età

Art. 27
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1) La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione

2) I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.

3) In caso di assenza di un sindaco questo può essere sostituito da un delegato individuato dal Comune di provenienza tra gli assessori che siano stati eletti consiglieri ;

4) Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta e delle deleghe conferite agli assessori, del Vicepresidente nominato, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 28
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

a) a definire anche periodicamente gli indirizzi politici da attuare dal Presidente;
b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
f) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
g) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
h) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
i) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge

2) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti, che rappresentino contestualmente anche la maggioranza della popolazione residente su territorio dell'Unione .

3) I lavori della Giunta dell'Unione si svolgeranno a norma del Regolamento sul funzionamento della stessa

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 29
CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1) La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.

2) Il Presidente dell'Unione, in tale caso, avvenuta la proclamazione del nuovo eletto, ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 30
CONFERENZA DI PROGRAMMAZIONE

1) Può essere istituita la Conferenza di programmazione che è un organo consultivo e di programmazione costituito di diritto da tutti i membri delle Giunte dei Comuni associati.
2) La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha la funzione di supporto agli organi dell'Unione per la predisposizione degli obiettivi programmatici di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'Unione.
3) La Conferenza esprime pareri e proposte indirizzati principalmente alla Giunta dell'Unione.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31
PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1) Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4) I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5) Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari. Tale regolamento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; fino alla sua approvazione valgono, per quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari del Comune ove ha sede l'Unione.
6) L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
7) Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 32
REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

1) Il Presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno cinque comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno quattro Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

2) Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
   a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche dello stesso;
   b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
   c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
   d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
   e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
   f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

3) La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4) Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.

5) Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ad adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.

6) Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

7) La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

8) Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.

9) Il regolamento determina i criteri di formazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 33
INIZIATIVA POPOLARE

1) I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno centocinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

2) I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3) Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.

4) Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

5) Il Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, determina le procedure relative a questi istituti.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art. 34
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1) l'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa come stabilito dalle norme vigenti in materia

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35
PRINCIPI GENERALI

1) L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2) Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3) L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art.36
PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta, finalizzati ad una organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente

2) L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

3) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti e ai responsabili di servizio, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4) Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art.37
PERSONALE

1) L'Unione ha una sua dotazione organica

2) L'Unione, può avvalersi dell'opera del personale dipendente comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.

3) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4) Gli incarichi di Responsabile di Area o di Servizio possono essere conferiti a coloro che ricoprono, nell'ambito della struttura, un profilo apicale; a coloro che sono assunti in qualità di dirigenti o funzionari d'area, o istruttori direttivi, anche ai sensi dell'art. 110 del TUEL n.267/2000, mediante selezione o secondo criteri, preventivamente definiti, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività del posto da ricoprire.

5) Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato/trasferito dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Art.38
SEGRETARIO

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione. Questi partecipa al primo Consiglio dell'Unione e ne redige i relativi verbali.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti / Responsabili e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito previo provvedimento del Presidente, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti. Può essere individuato, quale vice segretario, un dipendente in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, tra i responsabili apicali dei servizi dell'ente.

Art. 39
DIRETTORE GENERALE

1. L'Unione, in base alle norme vigenti può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.

4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 40
CONFERENZA DI DIREZIONE

1) Può essere istituita la Conferenza di Direzione quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione. In particolare tale organismo concorre ad elaborare soluzioni tecnico gestionali al fine di realizzare il raccordo fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei comuni aderenti.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

2) La composizione e le funzioni affidate saranno individuate dall'apposito atto deliberativo di Giunta di istituzione della stessa.

Art.41
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 42
FINANZA E FISCALITÀ DELL'UNIONE

1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

4) II Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

5) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello Stato e di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire. Per il personale dipendente dai Comuni trasferito, distaccato o comandato all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto a una eventuale ridistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i suddetti Comuni e l'Unione.

Art. 43
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, ed il rendiconto di gestione a norma del Dlgs. 267/2000.

2) Il bilancio e il rendiconto di gestione sono redatti secondo i principi e le norme, per quanto compatibili degli enti locali.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

Art.44
ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria dei singoli Comuni e quello dell'Unione in modo da assicurare il rispetto dei termini di adozione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 45
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

1) II consiglio dell'Unione nomina secondo le vigenti disposizioni, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

2) Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia

Art. 46
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1) II servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, secondo la normativa vigente, ad un istituto bancario con le modalità previste dalla legge.

2) Fino all'espletamento di apposita gara, secondo le vigenti disposizioni, ma comunque non oltre il primo esercizio solare, il Servizio di tesoreria dell'Unione potrà essere affidato al tesoriere del Comune di Copparo alle condizioni del suo contratto o altre migliorative da convenirsi.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 47
EFFETTI DELLO STATUTO

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta la cessazione ed il contestuale scioglimento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, e Ro.

2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.

3. Le convenzioni in essere fra i comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di trasferimento all'Unione in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 48
ATTI REGOLAMENTARI

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari possono essere adottati, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Copparo.

Art. 49
INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3

momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 50
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2.Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione
3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Unione Terre e Fiumi Prot. n. 0010326 del 01-06-2020 interno Cat. 2 Cl. 3